

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Avviso per la presentazione di candidature per la nomina del Garante per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione).

1. Avvertenze

1.1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e dell'articolo 7 della legge regionale 1° marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza)¹, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sul sito web del Consiglio regionale il presente avviso per la presentazione di candidature relative al seguente procedimento:

- **nomina del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.**

1.2. L'avviso indica, nella scheda allegata (Allegato A), il numero di componenti nominati o designati dal Consiglio regionale, i requisiti occorrenti e le specifiche incompatibilità previsti dalla normativa di settore vigente alla data di pubblicazione del presente elenco. Tranne nei casi evidenziati, trovano, inoltre, applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale n. 5/2008, in particolare gli articoli 10, 11, 12 e 13; le cause di esclusione e di incompatibilità, i casi di conflitto di interesse e le limitazioni per l'esercizio degli incarichi in essi contenuti sono da intendersi come aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore. È fatta salva ogni diversa disposizione normativa che possa intervenire successivamente.

1.3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale n. 5/2008, il Consiglio regionale delibera le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari o da ciascun consigliere o dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, dello Statuto. Questi ultimi, ai sensi dell'articolo 7, comma 8 bis, lettera a), della l.r. 5/2008, individuano i candidati in modo autonomo oppure nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 5/2008 a seguito del presente avviso.

1.4. Trovano, inoltre, applicazione le eventuali disposizioni normative che possano intervenire a riguardo di ciascuna nomina o designazione in seguito alla pubblicazione del presente avviso.

1.5. Il Consiglio regionale si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alle nomine e designazioni di cui al presente elenco qualora ricorrano motivi di interesse pubblico o disposizioni normative in merito, senza che per i proponenti la candidatura insorga alcuna pretesa o diritto.

2. Modalità di presentazione della candidatura

2.1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2008, la candidatura può essere presentata da:

- a. organizzazioni sindacali regionali;
- b. associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Toscana nei settori interessati;
- c. università ed istituti di ricerca della Toscana;
- d. ordini professionali aventi sede in Toscana;
- e. persona direttamente interessata alla candidatura.

2.2. La candidatura, redatta in carta semplice e indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, deve essere:

- a) formulata utilizzando **esclusivamente** l'apposita modulistica reperibile nel sito web della Consiglio regionale della Toscana all'indirizzo <http://www.consiglio.regione.toscana.it/default?nome=scadenzario>, allegando, inoltre, il curriculum degli studi e delle esperienze professionali e la copia di un documento di identità in corso di validità;

¹ Modificata con legge regionale 15 luglio 2025 n. 33 (Disposizioni in merito al Comitato regionale per le comunicazioni, Difensore civico regionale, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Modifiche alle leggi regionali 22/2002, 19/2009, 69/2009, 26/2010 e 64/2010), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 17 luglio 2025, n. 43, parte prima.

b) trasmessa in via telematica **esclusivamente** mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC): il proponente deve trasmettere la proposta di candidatura all'indirizzo PEC consiglioregionale@postacert.toscana.it, indicando come oggetto **"Candidatura per la carica di Garante per l'infanzia e l'adolescenza"**.

2.3. Non si dovrà procedere all'inoltro della candidatura in forma cartacea, ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 82/2005. Soltanto in casi di motivata impossibilità all'utilizzo delle tecnologie, è possibile il ricorso all'invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano.

2.4. **La documentazione (modulistica compilata e sottoscritta, curriculum degli studi e delle esperienze professionali e copia di un documento di identità in corso di validità) deve essere allegata al messaggio di posta elettronica certificata e deve essere trasmessa utilizzando il formato PDF/A. La dimensione massima complessiva dei file allegati, consentita dal sistema, è di 40 MB.**

2.5. **La candidatura deve essere presentata ENTRO E NON OLTRE la data indicata nel presente avviso quale "TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE". A tal fine, fa fede la data e l'ora di consegna della candidatura che risulta nella "ricevuta di avvenuta consegna" della PEC. Saranno escluse le proposte di candidatura pervenute oltre il suddetto termine.**

Qualora il termine scada in un giorno festivo ovvero in un giorno lavorativo nel quale gli uffici sono chiusi, esso è prorogato di diritto al giorno lavorativo seguente di apertura degli uffici.

2.6. Il proponente è tenuto a verificare l'effettiva ricezione della candidatura da parte del Consiglio regionale della Toscana, attraverso le ricevute di accettazione e di consegna rilasciate dai sistemi telematici: l'assenza di tali ricevute indica che la comunicazione non è stata recapitata ai sistemi regionali.

2.7. L'Amministrazione non assume responsabilità per la mancata ricezione e per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati da parte del soggetto che presenta la candidatura, per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, per cause tecniche non imputabili ai sistemi del Consiglio regionale della Toscana o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato.

2.8. L'Amministrazione si riserva di procedere all'eventuale ammissione nei casi di omissione della firma a sottoscrizione della candidatura o di mancanza di copia del documento di identità, qualora, per la tipologia di strumento telematico di trasmissione utilizzato, il proponente risulti identificabile in modo certo.

2.9. Il candidato deve indicare nella domanda tutti gli elementi utili, al fine di identificare gli enti, le aziende o le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarati.

2.10. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella proposta di candidatura hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2.11. Le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono, per cui, in caso di scadenza dei termini della loro validità nel corso del procedimento di nomina/designazione, le dichiarazioni medesime dovranno essere rinnovate.

2.12. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono soggette a controllo della veridicità, ai sensi dell'articolo 71 del d.p.r. 445/2000 e delle relative disposizioni attuative. Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ove accertate, sono applicate le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000; è, inoltre, disposta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 445/2000.

2.13 I documenti inviati alla pubblica amministrazione sono equivalenti a documenti sottoscritti con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 82/2005, quando:

- a) sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati da AgID, con modalità tali da garantire la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore;
- b) sono inviati tramite posta elettronica certificata (PEC) e l'autore sia identificato dal sistema informatico attraverso credenziali di accesso rilasciate previa identificazione del titolare secondo le modalità previste e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;
- c) sono sottoscritti con firma autografa (per esteso e in modo leggibile) acquisita mediante scansione e accompagnata dalla scansione di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

3. Comunicazioni

3.1. Le comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato nei punti seguenti, sono fornite soltanto mediante pubblicazione delle stesse nel sito web istituzionale del Consiglio regionale della Toscana alla sezione "*Consiglio – Leggi atti documenti – Nomine*". Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

3.2. I provvedimenti di nomina e/o designazione sono pubblicati nella Parte seconda del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e nel sito web istituzionale del Consiglio regionale della Toscana.

3.3. I candidati sono tenuti, per tutta la durata della procedura, al fine di acquisire le informazioni necessarie, a consultare il sito web istituzionale del Consiglio regionale della Toscana.

3.4. I candidati devono comunicare in modo esatto il proprio recapito. Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella proposta di candidatura, devono essere comunicate tempestivamente.

3.5. I soli candidati, le cui proposte di candidatura saranno ritenute non ammissibili, riceveranno apposita comunicazione contenente le motivazioni della non ammissione.

3.6. I soli candidati nominati e/o designati riceveranno apposita comunicazione di notifica.

GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Normativa di riferimento: [L.R. 01/03/2010, n. 26](#)

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	1
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0
Durata (anni):	6

Termine presentazione candidature: 09/12/2025

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza è nominato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 26/2010.

Al procedimento per la nomina si applicano gli articoli 5, 7 e 8 della l.r. 5/2008, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.r. 26/2010.

Il garante dura in carica sei anni ed è rieleggibile per un secondo mandato anche consecutivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 26/2010.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 26/2010, il Garante prosegue nell'esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato o per il più breve termine di entrata in carica del successore.

Requisiti specifici

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 26/2010, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza è scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente;
- qualificata e comprovata esperienza professionale nell'ambito delle materie e delle funzioni di cui alla l.r. 26/2010.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della l.r. 26/2010, non possono essere nominati i membri del Parlamento e del Governo, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali e comunali.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della l.r. 26/2010, si applicano le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 10 della l.r. 5/2008, nonché le situazioni di conflitto di interesse previste dall'articolo 12 della medesima l.r. 5/2008.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 26/2010, la carica di Garante per l'infanzia e l'adolescenza è incompatibile con:

- le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
- l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale da cui derivi un conflitto di interessi con l'incarico assunto ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 5/2008, nonché con cause di esclusione sopravvenute;
- la prestazione di lavoro subordinato nei confronti della Regione e degli enti dipendenti della Regione.

Emolumenti:

INDENNITA': Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 26/2010, è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 53,65 per cento dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali.

RIMBORSO SPESE: Ai sensi dell'articolo 9, commi 2, 3, 4 e 5, della l.r. 26/2010.